

Centro Studi Cafasso

Consulenza Amministrativa del Lavoro

80122 Napoli - Viale A. Gramsci, 15

Tel. 081/2461068 - Fax 081/2404414 - Email info@cafassocfigli.it

Napoli, li 11 novembre 2005

Circolare informativa n° 25/2005

A tutte le Aziende Assistite

Loro sedi

Oggetto: **Modesta panoramica sull'orario di lavoro**

Nel costante spirito di ricerca che ci anima e nel desiderio di aggiornare la clientela tutta sulle norme attualmente in vigore e sulla prassi che nel tempo sia le circolari che gli orientamenti dettano, abbiamo ritenuto utile schematizzare quanto **previsto dal Decreto Legislativo 66/2003 sull'orario di lavoro in seguito alla applicazione della Direttiva Comunitaria 93/104/Ce e successive modifiche e integrazioni.**

- **Nozione di orario di lavoro:** si intende il tempo in cui il lavoratore è a disposizione del datore di lavoro per l'esercizio delle sue mansioni.
- **Orario normale settimanale:** la sua durata media viene stabilita in 40 ore settimanali. Si consente inoltre ai CCNL di introdurre l'orario periodale, cioè la possibilità di superare settimanalmente il valore delle 40 ore, a condizione che la media non le superi e nell'arco massimo di un anno.
- **L'orario massimo settimanale:** straordinario compreso, è di **48 ore in media**, con un periodo di riferimento non superiore a 4 mesi, ovvero a 6 o a 12 mesi (se così dispone il CCNL).
- **Pausa:** allorché l'orario giornaliero superi le 6 ore continuative, il lavoratore ha diritto ad una pausa di almeno 10 minuti, non retribuita (anche se qualche contratto collettivo ha stabilito di retribuirla, cosa che pare inevitabile nel lavoro a turni).

- **Riposo giornaliero:** il lavoratore ha diritto ad un minimo di 11 ore consecutive di riposo ogni 24 ore, calcolate a partire dall'inizio della prestazione lavorativa.
- **Lavoro notturno:** è quello prestato in un periodo di almeno 7 ore consecutive, comprendente l'intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino.
- **Riposo settimanale:** il lavoratore deve godere, ogni 7 giorni, **di un riposo pari ad almeno 24 ore consecutive**, di regola coincidenti con la domenica, cui deve aggiungersi il riposo giornaliero, per un totale di 35 ore consecutive (24 + 11). Tale norma può essere derogata in particolare per i turnisti.
- **Lavoro straordinario:** non è più prevista una durata massima giornaliera dello straordinario, bensì una durata massima settimanale che, cumulata con l'orario normale, non può superare il livello medio di 48 ore.
In mancanza del CCNL che disciplini la materia, saranno le parti a stabilirne le modalità, per un periodo massimo di 250 ore annue.

E' prevista una comunicazione alla D.P.L. competente per territorio laddove, su base quadrimestrale o semestrale, i lavoratori superino le 48 ore medie settimanali di prestazione lavorativa.

Come di consueto i nostri uffici sono a disposizione della clientela tutta per qualsivoglia ragguaglio all'uopo ritenuto utile e necessario.

Cordiali saluti.

Centro Studi Cafasso